

## CCCLXI SEDUTA (Antimeridiana)

# MARTEDI 24 GIUGNO 1958

Presidenza del Presidente ALESSI

### INDICE

Pag.

#### Proposte di legge:

- « Modifiche alla legge 5 aprile 1952, n. 11 » (187);
- « Abrogazione della legge elettorale regionale 5 aprile 1952, n. 11 » (204);
- « Abrogazione della legge elettorale regionale 5 aprile 1952, n. 11 » (206);
- « Recepimento della legge nazionale 23 marzo 1956, n. 136 » (210);

(Discussione unificata e rinvio a Commissione speciale):

PRESIDENTE	2196, 2197, 2198, 2200, 2201, 2203, 2204, 2205, 2206
PETROTTA, Presidente della Commissione	2197
TAORMINA	2197, 2198, 2203
NIGRO, relatore	2197, 2199
LA LOGGIA, Presidente della Regione	2197, 2198, 2206
RUSSO MICHELE	2198, 2204, 2205
VARVARO	2199
LO MAGRO	2200
BOSCO	2200, 2205
CAROLLO	2203, 2206

Schema di disegno di legge costituzionale a norma dell'articolo 18 dello Statuto siciliano concernente: « Coordinamento sostanziale dell'Alta Corte per la Sicilia con la Corte Costituzionale » (307) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	2189, 2192
LA LOGGIA, Presidente della Regione	2189
MONTALBANO	2192
RUSSO MICHELE	2193
OLAZZA	2193

#### Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE	2193, 2194, 2195, 2196
LA LOGGIA, Presidente della Regione	2193, 2194, 2195, 2196
TAORMINA	2194
RUSSO MICHELE	2194
D'AGATA	2195

(Verifica di numero legale) 2196

La seduta è aperta alle ore 10,20.

RECUPERO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Seguito della discussione dello schema di disegno di legge costituzionale a norma dell'articolo 18 dello Statuto siciliano concernente: « Coordinamento sostanziale dell'Alta Corte per la Sicilia con la Corte Costituzionale » (307).

PRESIDENTE. Non essendovi comunicazioni, si passa al numero 1 della lettera B) dell'ordine del giorno: Seguito della discussione dello schema di disegno di legge costituzionale a norma dell'articolo 18 dello Statuto siciliano concernente: « Coordinamento sostanziale dell'Alta Corte per la Sicilia con la Corte Costituzionale ».

A conclusione della discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Regione.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la Assemblea regionale siciliana riprende, in sede di formulazione di un voto da presentare al Parlamento nazionale, l'esame della questione relativa al coordinamento tra l'Alta Corte per la Regione siciliana e la Corte Costituzionale. Su questo argomento l'Assemblea ha avuto occasione ripetutamente di pro-



nunziarsi con dei voti che sono stati espressi all'unanimità. A tali unanimi manifestazioni dell'Assemblea mi sembra che, a chiusura di questa discussione, dobbiamo soprattutto ricollegarci, riaffermando gli indirizzi da noi ripetutamente adottati, perchè più forte, più prestigioso, più lineare sarà giudicato il nostro punto di vista se si rimarrà fermi sulle posizioni relativamente alle quali l'Assemblea ha manifestato una convergenza generale di consensi a nome di tutto il popolo siciliano.

Mi pare superfluo ripetere qui le argomentazioni, da noi più volte fatte, in merito all'esigenza del mantenimento sostanziale delle garanzie che il nostro Statuto pone a presidio dell'autonomia siciliana, garanzie che lo ordinamento costituzionale italiano ha voluto riconoscere.

Sono note le vicende di questi ultimi anni travagliati della vita dell'Alta Corte per la Regione siciliana, e sono note anche le prese di posizione ufficiali che nella storia di queste vicende si sono inserite, sia da parte della nostra Assemblea che da parte del Capo dello Stato e del Parlamento nazionale nei suoi due rami. Se vogliamo farne una sintesi e trarne alcune conclusioni, esse non possono essere che le seguenti.

In primo luogo, non vi è dubbio, per riconoscimento che viene da un'altissima cattedra, quella del Capo dello Stato, che l'Alta Corte per la Regione siciliana è un istituto previsto dal nostro Statuto che fa parte integrante della Costituzione della Repubblica, e che un problema di coordinamento si pone solo relativamente all'esercizio di quelle sue funzioni che hanno o possono avere riferimento a funzioni espletate dalla Corte Costituzionale; e quindi non vi è dubbio che il disegno di legge di cui ci occupiamo, in quanto rivolge la sua attenzione a tale problema, non può che trovarci consenzienti ed unanimi.

In secondo luogo, non vi è dubbio che non si può parlare di una cessazione di fatto, o di una abrogazione implicita delle norme che riguardano l'Alta Corte per la Regione siciliana, ciò essendo contraddetto non solo dal messaggio del Capo dello Stato, ma, prima di esso, sia pure implicitamente, dai due rami del Parlamento, dei quali fu indetta, dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale, la riunione per la nomina dei membri mancanti dell'Alta Corte e, quindi, per l'integrazione di essa; e, direi ancora, dalle stesse manifesta-

zioni della Corte Costituzionale, la quale, in un suo comunicato, nel momento in cui alcuni giudici avevano nello stesso tempo la funzione di giudici della Corte Costituzionale e dell'Alta Corte, ebbe a dichiarare che non riteneva sussistesse incompatibilità alcuna fra le due cariche, ammettendo perciò la possibilità della contemporanea partecipazione ai due consessi, di giudici appartenenti all'uno e all'altro di essi.

In terzo luogo, il principio, al quale il Capo dello Stato si è richiamato, dell'unità della giurisdizione costituzionale e dell'esigenza di evitare conflitti fra le due Corti in tale materia, non è per nulla intaccato da alcune delle competenze dell'Alta Corte per la Regione siciliana, che non possono dar luogo a conflitti del genere. E mi riferisco, anzitutto (argomento che mi sembra pacificamente accettato da tutti e che fu richiamato dal Ministro di grazia e giustizia in sue dichiarazioni al Parlamento nazionale, poco prima della chiusura della legislatura, sui disegni di legge Aldisio e Li Causi) alla parte che riguarda la risoluzione nel merito di conflitti di interessi fra Regione e Stato o fra Regione e Regione, che per tutte le altre regioni a statuto speciale o a statuto ordinario, o comune che dir si voglia, è rimessa ad una votazione del Parlamento, mentre, per i conflitti che riguardano la Regione siciliana e lo Stato, o la Regione siciliana ed altre Regioni, è demandata all'Alta Corte per la Regione siciliana. Non si tratta, infatti, di decisioni che attengono alla legittimità e alla validità costituzionale delle leggi, ma di decisioni che attengono, come testualmente si esprime la Carta costituzionale, a conflitti di interesse fra Regione e Regione o fra Regione e Stato, cioè implicano una valutazione di merito relativamente a tali conflitti di interessi; laddove la giurisdizione di costituzionalità non attiene al merito, ma ad una valutazione formale di rispetto dei principi generali dell'ordinamento costituzionale dello Stato. Su questo punto, ripeto, siamo tutti concordi, e lo era anche il Ministro di grazia e giustizia del tempo. So bene che adesso siamo in un periodo di transizione, ma in ogni modo le dichiarazioni, che sono state fatte pubblicamente in Parlamento, implicano una valutazione responsabile ed una linea di indirizzo.

Vi è poi un'altra funzione che non può non essere riservata all'Alta Corte per la Regione



siciliana, ed è la valutazione della legittimità costituzionale delle leggi, valutazione che si inserisce nel progresso formativo delle leggi medesime; non si tratta, quindi, di una valutazione da farsi dopo la pubblicazione della legge in seguito a questioni poste fra singoli cittadini (anzi direi, più che tra cittadini, fra soggetti giuridici) in controversie dinanzi alle Magistrature, ma di una valutazione della costituzionalità delle leggi della Regione quanto alla competenza dell'Assemblea regionale che si inserisce, ripeto, nel periodo di tempo che intercorre fra la deliberazione della legge da parte dell'Assemblea e la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, incidendo in tal modo nel processo formativo della legge stessa. Anche qui siamo in una materia che non riguarda la giurisdizione di costituzionalità quale è prevista dall'ordinamento generale dello Stato e quale è demandata alla competenza della Corte Costituzionale, nelle materie in cui è richiesto il suo giudizio. Anche su questo tema mi sembra che non vi siano questioni, e che non ve ne possano essere; non si possono paventare qui quei tali pericoli di contrasti giurisprudenziali o quegli attentati all'unità giurisdizionale in materia costituzionale che sono adombrati nel messaggio con cui il Capo dello Stato sospese la seduta comune dei due rami del Parlamento.

Vi è un'altra materia ancora, che deve essere incontrovertibilmente attribuita alla competenza dell'Alta Corte, che è rimasta intatta, non toccata minimamente, non sfiorata dall'esame che è stato fatto dalla Corte Costituzionale a proposito di rapporti di competenza fra le due Corti, ed è la materia che attiene ai giudizi penali di responsabilità nei confronti degli assessori e del Presidente della Regione per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Dunque, gli unici problemi relativamente ai quali può essere luogo a controversia sono quelli attinenti ai giudizi di valutazione della legittimità costituzionale delle leggi e quelli relativi ai conflitti di attribuzione fra Stato e Regione; questi sono i due soli punti su cui è nata qualche divergenza e per i quali lo schema di disegno di legge che ci apprestiamo a proporre al Parlamento nazionale tende a trovare una soluzione. Per il resto non c'è controversia e non mi pare che ci sia questione alcuna da porre; non ne sono state poste dagli altri, e sarebbe assurdo che ne po-

nessimo noi, poichè ammetteremmo così che si possa dubitare di ciò che è da tutti considerato come certo.

Pertanto, per quanto riguarda i conflitti di interesse non sono possibili questioni di alcun genere, e per quanto riguarda la valutazione di legittimità costituzionale (in forma autonoma dalle questioni sollevate dalle parti nei giudizi dinanzi alle Magistrature), che per noi si inserisce nel processo formativo della legge, l'esame che l'Alta Corte ne fa, esaurisce la materia, e quindi non sarebbe ammissibile altra impugnativa autonoma del Presidente del Consiglio nella forma prevista per tutte le altre regioni.

Su questo punto — ripeto — il problema deve essere considerato come pacifico anche per la stessa decisione della Corte Costituzionale, dato e non concesso che essa possa fare stato in questa materia, fa stato quanto all'affermazione di competenza sul singolo caso preciso, ma non fa stato su questi problemi, come erroneamente da qualcuno si è ritenuto, quasi che quella decisione possa sostituire una legge costituzionale e produrne gli effetti. Comunque — ripeto — anche per decisione della stessa Corte Costituzionale non vi è dubbio che la impugnativa autonoma del Commissario dello Stato, che per quanto riguarda le leggi della Regione siciliana si inserisce nell'iter formativo di esse prima della pubblicazione, esaurisce la materia e non è consentita una impugnativa autonoma successiva del Presidente del Consiglio su delibera del Consiglio dei ministri come è previsto per le altre regioni. Quindi in ordine a questo punto non possono nascere conflitti.

Allora l'unico punto in cui può nascere un conflitto di giurisprudenza si ha quando, essendosi pronunciata l'Alta Corte in linea preliminare su impugnativa autonoma del Commissario dello Stato e avendo riconosciuto legittima una norma specifica, questa norma venga poi specificamente impugnata in un giudizio incidentale dinanzi al Magistrato da una delle parti e su di essa debba esprimere il suo giudizio la Corte Costituzionale. In quel caso potrebbe nascere un conflitto tra quello che ha deciso l'Alta Corte in sede di impugnativa autonoma e quello che potrebbe decidere la Corte Costituzionale in sede di giudizio nascente da una questione incidentale.

Neanche per i conflitti di attribuzione nasce alcun problema perchè tale materia è pa-



cificamente esercitata senza contrasti dalla Corte Costituzionale, non essendo tra i compiti che lo Statuto ha demandato all'Alta Corte per la Regione siciliana.

Come si può provvedere nei casi in cui vi sia realmente un conflitto di competenza? Questa è una materia che attiene all'esame dei singoli articoli. Io ritengo opportuno che l'Assemblea continui ad adottare ancora la linea di indirizzo che ha adottato finora, cioè a dire continui a sostenere la creazione della sezione speciale alla quale dovrebbe essere trasferita, *sic et simpliciter*, tutta la competenza già attribuita all'Alta Corte per la Regione siciliana; sezione speciale che dovrebbe avere la composizione e il tipo che fu già da noi considerato ed esaminato in sede di Assemblea e fu da noi ritenuto soddisfacente con un voto unanime.

Io qui posso concludere il mio intervento affermando che noi consideriamo l'Alta Corte per la Regione siciliana come un istituto tuttora perfettamente valido e integro e quindi non abrogato nè cessato di fatto: non abrogato perchè una sentenza della Corte Costituzionale non avrebbe potuto farlo; non cessato di fatto perchè esso è in via di integrazione come il Parlamento ebbe a riconoscere convocandosi proprio a tal fine nella seduta comune dei suoi due rami. Questo istituto, che quindi noi consideriamo tuttora perfettamente in vita e non abrogato da alcuna norma, è elemento essenziale nel sistema che la Carta costituzionale della Repubblica, di cui il nostro Statuto fa parte, ha posto a garanzia dell'autonomia regionale della Sicilia; pertanto esso deve essere reso funzionante e si deve provvedere soltanto, per l'aspetto che io ho pocanzi identificato e precisato, al coordinamento delle funzioni di esso con quelle della Corte Costituzionale. Per realizzare questo coordinamento il sistema da noi ritenuto valido e opportuno è quello che l'Assemblea ha additato con sua votazione unanime.

Con questa motivazione io sono favorevole, a nome del Governo, al passaggio alla lettura degli articoli e confido che potremo trovare ancora una volta, nella via che seguiremo, la unanimità dei consensi; unanimità che io reputo necessaria a mantenere e a rafforzare le nostre posizioni ed a perseguire la nostra azione in una linea di dignità, di fermezza e di compostezza che non può non avere — e

io mi auguro fermamente che abbia — i più fecondi e utili risultati.

PRESIDENTE. Vi era stata sull'argomento un'intesa tra i gruppi, in base alla quale dopo il discorso del Presidente della Regione, si sarebbe svolta negli uffici del mio Gabinetto una ulteriore riunione perchè i gruppi stessi potessero intendersi sulla loro linea di azione.

Solo dopo questo scambio di idee si potrà vedere se sia o no opportuno e doveroso accogliere la richiesta dell'onorevole D'Antoni, che il Presidente dell'Assemblea sintetizzi il dibattito.

MONTALBANO. Se si debbono fare dichiarazioni di voto, non è meglio farle prima della riunione dei capi gruppo?

PRESIDENTE. Come preferisce.

MONTALBANO. Allora chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Onorevole Presidente, onorevoli deputati, lo Statuto siciliano è nato come espressione di un equilibrio fra Stato e Regione, faticosamente raggiunto a seguito di gravi turbamenti, di gravissimi sacrifici, di lotte dure e talvolta anche cruente. Tutte indistintamente, quindi, le norme in esso contenute sono espressione dell'accordo raggiunto e non possono essere alterate, o modificate o soppresses, specie se riguardano istituti fondamentali come l'Alta Corte, se non in uno di questi due modi: o col mutuo consenso dello Stato e della Regione siciliana o con un atto di arbitrio dello Stato a seguito di un mutamento intervenuto nei rapporti di forza. Essendo lo Stato italiano uno stato di diritto, è da ritenere che sarà seguita la via costituzionale indicata nel disegno di legge in esame, cioè quella di modificare le norme sull'Alta Corte mediante il coordinamento delle due corti giurisdizionali costituzionali, col mutuo consenso dello Stato e della Regione siciliana.

Non ci può essere il minimo dubbio, pertanto, che l'Assemblea voterà all'unanimità il passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge, intendendo manifestare il suo consenso al coordinamento sostanziale tra l'Alta Cor-



te per la Sicilia e la Corte Costituzionale, nell'unico modo possibile per garantire l'Autonomia siciliana. Ciò con l'auspicio che lo Stato non si avvarrà dell'apparente mutamento intervenuto nei rapporti di forza tra Stato e Regione siciliana rispetto al 1945-46, giacché si accorgerebbe presto che le forze autonomistiche siciliane sono ancora unite e pronte a lottare per la difesa dell'autonomia e l'attuazione integrale dello Statuto inserito nella Costituzione con legge approvata dall'Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948 nella pienezza dei suoi poteri.

Voterò, pertanto, a favore del passaggio all'esame degli articoli.

**RUSSO MICHELE.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RUSSO MICHELE.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sebbene la posizione del mio Gruppo, in ordine al disegno di legge in discussione, sia possibile desumerla dall'intervento nella discussione generale del collega Franchina che ha parlato a nome del Gruppo stesso, desidero ribadire, al momento della votazione per il passaggio agli articoli, che il nostro Gruppo è favorevole a questo schema di disegno di legge, per il significato che esso ha non soltanto di un voto di carattere legislativo, ma di un atto politico di tutta la Assemblea nei confronti del Parlamento nazionale, al quale l'Assemblea si rivolge per proporre il coordinamento dell'Alta Corte per la Sicilia con la Corte Costituzionale; atto insopprimibile se vogliamo garantire, anche al livello del giudizio di legittimità delle leggi, la nostra Autonomia; atto che riteniamo indispensabile per ripristinare nella loro pienezza quelle funzioni del nostro Istituto, che sono state senza dubbio menomate dalla carenza, che vi è stata nel recente periodo, dell'Alta Corte per la Sicilia.

Quindi mi auguro che l'Assemblea voglia compiere un atto di estrema solennità, dando, con l'unanimità, forza al suo voto, perchè il Parlamento nazionale ne tenga il dovuto conto al momento in cui deciderà nel merito della questione.

**OVAZZA.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**OVAZZA.** Nel momento in cui l'Assemblea si accinge a votare per il passaggio agli articoli di questo schema di disegno di legge da inviare al Parlamento nazionale, perchè l'Alta Corte per la Sicilia, nostro presidio essenziale, venga, nella sostanza, nella realtà e nella sua attività, ricostituita e resa concretamente operante, è necessario sottolineare lo sforzo che l'Assemblea deve compiere per dare forza a questa sua azione legislativa. La votazione deve essere — noi ne siamo convinti — nell'animo di tutti i deputati, un atto di solidarietà e di difesa dello Statuto, al quale tutti i siciliani si sentono e sono legati, e di difesa degli interessi più vasti della popolazione siciliana; non si tratta di interessi particolaristici od egoistici di questa nostra Regione, ma del modo reale con il quale essa si inserisce e sempre più intende inserirsi nella vita nazionale per l'interesse di tutto il Paese.

Non entrando qui, perchè non è opportuno, nelle questioni di dettaglio relative ai singoli articoli, il Gruppo comunista vota a favore del passaggio agli articoli, augurandosi che l'Assemblea sappia e possa veramente, attraverso la difesa dell'Alta Corte, realizzare la concreta difesa dello Statuto siciliano e della nostra Autonomia.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri deputati iscritti a parlare, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

#### Sull'ordine dei lavori.

**PRESIDENTE.** Segue all'ordine del giorno l'esame delle proposte di legge numeri 187, 204, 206 e 210, relativi all'elezione dei consigli comunali.

**LA LOGGIA, Presidente della Regione.** Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LA LOGGIA, Presidente della Regione.** Onorevole Presidente, vorrei pregare sia lei che l'Assemblea di rinviare l'esame di questo gruppo di proposte di legge, e di passare invece all'esame di quella che è iscritta successivamente al numero 9 dell'ordine del giorno: « Costruzione di case per i pescatori ».



## III LEGISLATURA

## CCCLXI SEDUTA

24 GIUGNO 1958

Ritengo che la materia, che forma oggetto di queste quattro proposte di legge, richieda qualche consultazione, anche se non sotto lo aspetto tecnico, certamente sotto quello politico. Pertanto la pregherei di volere porre la mia richiesta all'attenzione dell'Assemblea.

CARNAZZA. Rinvio a quando?

TAORMINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAORMINA. Signor Presidente, Ella sa che abbiamo insistito nelle sedute scorse perchè questo gruppo di proposte di leggi attinenti a materie fondamentali per la vita della Regione, venisse discusso senza indugio. L'Assemblea ha già valutato le ragioni che ci spingevano a chiedere la discussione urgente e non vedo come la stessa Assemblea, possa essere chiamata a disdire quanto pochi giorni fa ha affermato.

LANZA, *Assessore ai lavori pubblici ed all'edilizia popolare e sovvenzionata*. L'Assemblea è sovrana.

TAORMINA. Sì, è sovrana, ma seriamente e non capricciosamente sovrana; il capriccio non è un omaggio alla democrazia, è un sovvertimento del costume democratico. Io ritengo, signor Presidente, che l'Assemblea non potrà che confermare le ragioni che l'hanno spinta ad approvare il prelievo del gruppo di proposte di legge.

LA LOGGIA, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare, per precisare la data del rinvio da me proposto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Presidente della Regione*. Io non chiedo, onorevole Presidente, un rinvio *sine die*. C'è un gruppo di quattro proposte di legge con varie impostazioni. La materia è effettivamente urgente e delicata. Non sarebbe male che sull'argomento si affrontasse la discussione con una certa linea di intesa, perchè è evidente che improvvisare emendamenti o soluzioni in questa materia non sarebbe op-

portuno; tanto più che qui ci troviamo di fronte a progetti di legge respinti e, quindi, non elaborati dalla Commissione. Pertanto, se, come potrebbe avvenire, l'Assemblea dovesse votare perchè si discuta il merito dei progetti di legge, è evidente che essi dovrebbero comunque avere un minimo di elaborazione da parte della Commissione, o quanto meno di elaborazione attraverso una serie di contatti tra i vari gruppi, perchè le soluzioni possano essere ragionevoli e rispondenti all'interesse della Sicilia.

Pertanto, io non chiedo un rinvio *sine die*, ma un rinvio di due giorni, durante i quali la materia potrà essere meglio esaminata.

RUSSO MICHELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO MICHELE. Onorevole Presidente, la circostanza della mancanza dell'elaborato della Commissione permarrà anche fra due giorni. Quindi, non essendovi altre ragioni, noi insistiamo perchè la discussione avvenga subito anche per superare, appunto, la questione pregiudiziale che è stata posta su questo gruppo di progetti di legge.

PRESIDENTE. Allora si passa alla votazione della inversione dell'ordine del giorno proposta dal Presidente della Regione.

LA LOGGIA, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Presidente della Regione*. Sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno, non trattandosi di argomento per il quale sia richiesta per regolamento la votazione per alzata e seduta, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Per l'articolo 75 del regolamento interno, l'accertamento del numero legale può essere chiesto da cinque deputati o dal Governo per votazioni che non siano per alzata e seduta. Il Presidente della Regione ha fatto una proposta di inversione dell'ordine del giorno e per la votazione di essa chiede la verifica del numero legale. Si proceda,



## III LEGISLATURA

## CCCLXI SEDUTA

24 GIUGNO 1958

pertanto, a tale verifica. Prego il deputato segretario di fare l'appello.

D'AGATA. Chiedo di parlare per richiamo al regolamento, prima che si inizi l'appello.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AGATA. Signor Presidente, vorrei sottoporre a Vostra Signoria un quesito. L'articolo 75 del regolamento, testè richiamato, nell'ultima parte dice: « Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale nè in occasione di votazioni che si devono fare per alzata e seduta, per espressa disposizione del presente regolamento. L'articolo 100 del regolamento dice: « I richiami riguardanti l'ordine del giorno » — e qui siamo in materia di inversione dell'ordine del giorno — « il regolamento o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulle questioni pregiudiziali; in questi casi non possono parlare dopo la proposta che un oratore contro e uno a favore; e per non più di dieci minuti ciascuno. Ove l'Assemblea sia chiamata a decidere sui richiami suddetti, la votazione si fa per alzata e seduta ». Quindi, in questo caso il regolamento dispone espressamente la votazione per alzata e seduta, onorevole Presidente: ed ai sensi dell'ultima parte dell'articolo 75 non può essere chiesto il numero legale.

LA LOGGIA, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Presidente della Regione*. Onorevole Presidente, onorevoli Colleghi, la richiesta di inversione dell'ordine del giorno, non è una questione relativa all'ordine dei lavori o un richiamo al regolamento, ma è la richiesta dello spostamento dell'ordine già fissato per la discussione di alcuni argomenti e di alcuni progetti di legge. Ed è una votazione che può essere fatta, io penso, anche in forma qualificata, sebbene il regolamento non lo dica esplicitamente, perchè, una volta fissato l'ordine del giorno, il variarlo non deve poter dipendere da tre o quattro persone, ma deve dipendere dalla maggioranza dei voti di una Assemblea che sia in numero legale; ciò perchè l'ordine del giorno fissato con una elencazione in un certo ordine delle materie da trattare è una garanzia per tutti e ciascun

deputato ha il diritto di non vedersi spostato l'ordine di discussione degli argomenti se non attraverso determinate garanzie formali, e cioè il numero legale e la maggioranza dei voti. Quindi, credo, onorevole Presidente, che Ella saggiamente abbia interpretato il regolamento disponendo che si proceda all'appello per la verifica del numero legale da me richiesta. Vorrei anche ricordare che vi sono precedenti in questo senso.

PRESIDENTE. Risolvendo l'incidente sollevato dall'onorevole D'Agata, ritengo che lo articolo 100 del regolamento non si riferisca all'ordine del giorno nella sua costituzione, nella sua compilazione e nella sua osservanza, bensì ai richiami che nel corso della discussione possono essere fatti tanto all'ordine del giorno che al regolamento e all'ordine delle votazioni su determinati emendamenti o su determinati ordini del giorno. Quando vengono sollevate questioni relative a richiami al regolamento, richiami all'ordine del giorno o richiami all'ordine delle votazioni, la votazione si deve fare per alzata e seduta obbligatoriamente, a conclusione di una breve discussione in cui possono parlare un deputato a favore ed uno contro. In questo caso invece, stiamo trattando dell'ordine del giorno, che è determinato dalla Presidenza e che costituisce garanzia anche per gli assenti, dato che ogni deputato ha diritto di conoscere, all'atto di convocazione della seduta, l'ordine del giorno e l'ordine di successione degli argomenti che vi verranno discussi.

E' ben vero che in questo caso quella che domanda l'accertamento del numero legale è la stessa parte che chiede l'inversione dell'ordine del giorno; però non è dubbio che tale accertamento possa essere chiesto da un punto di vista giuridico. L'esame dell'opportunità non mi riguarda, perchè si svolge sul terreno strettamente politico; ma posso presumere, che, se l'Assemblea sarà in numero legale, la sua richiesta potrà essere accolta. L'unico precedente che possa essere citato al riguardo si ha in materia analoga, e cioè in materia di sospensione dei lavori, o di richieste che incidono nell'ordine dei lavori. In quei casi si ritenne che bisognava verificare il numero legale appunto perchè l'ordine dei lavori costituisce il fondamento e il limite costituzionale dei nostri rapporti.

Pertanto, resolvendo l'incidente sollevato



dall'onorevole D'Agata, ritengo che l'articolo 100 possa essere applicato nel caso in discussione. Si proceda, quindi, alla verifica del numero legale. Prego il deputato segretario di fare l'appello.

RECUPERO, segretario, fa l'appello.

Rispondono all'appello: Alessi - Bosco - Buccellato - Calderaro - Carnazza - Cipolla - Colosi - Cortese - D'Agata - D'Antoni - Impalà - Minerva - La Loggia - Lentini - Marraro - Messana - Nicastro - Ovazza - Petrotta - Recupero - Russo Michele - Taormina - Vittone - Li Causi Giuseppina.

Risultano assenti: Adamo - Battaglia - Bianco - Bonfiglio - Buttafuoco - Cannizzo - Carollo - Castiglia - Celi - Cimino - Cinà - Colajanni - Coniglio - Corrao - Cuzari - D'Angelo - De Grazia - Denaro - Di Benedetto - Di Martino - Di Napoli - Faranda - Fasino - Franchina - Germanà - Giummarra - Grammatico - Guttadauro - Jacono - Lanza - La Terza - Lo Giudice - Lo Magro - Macaluso - Majorana della Nicchiara - Majorana - Mangano - Marinese - Marino - Martinez - Marullo - Mazza Luigi - Mazza Salvatore - Mazzola - Messina - Milazzo - Montalbano - Napoli - Nigro - Occhipinti Antonino - Occhipinti Vincenzo - Palumbo - Pettini - Pivetti - Renda - Rizzo - Romano Battaglia - Russo Giuseppe - Saccà - Salamone - Sammarco - Sanguigno - Seminara - Signorino - Stagno D'Alcontres - Strano - Tuccari - Varvaro.

PRESIDENTE. Comunico il risultato dello appello per l'accertamento del numero legale:

Presenti . . . . .	22
Assenti . . . . .	68

L'Assemblea non è in numero legale.

Non posso rinviare la seduta di un'ora perchè questo vorrebbe dire rinviare alle ore 13 dato che sono già le ore 11,30. Devo quindi applicare l'articolo 77 del regolamento:

« L'Assemblea, quando non può essere convocata infra un'ora, deve essere convocata per il prossimo giorno non festivo, all'ora medesima del giorno precedente o anche per il giorno festivo se l'Assemblea abbia anteriormente deliberato di tenere seduta in detto giorno ».

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Siccome oggi ci dovrebbe essere seduta, si potrebbe rinviare ad oggi stesso.

PRESIDENTE. Il regolamento vieta di far questo perchè parla tassativamente di venti-quattro ore. L'Assemblea deve essere convocata per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno precedente, perchè si presume che la mancanza di numero legale sia un fatto che riguarda tutta la giornata, e cioè che i deputati non siano negligenti o sabotatori, ma siano effettivamente assenti.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Signor Presidente, perchè non si rinvia alle 12,30? E' un incidente che in mezz'ora può essere risolto.

PRESIDENTE. Alle 12,30 cosa facciamo? Iniziamo la discussione? Però io prego i deputati di non dirmi poi che l'ora è tarda e che bisogna andarsene, perchè non siamo qui a disposizione dei presenti e degli assenti, ma siamo a disposizione di un ordine di lavori che anche dal punto di vista esterno deve avere la sua serietà ed il suo decoro.

Quindi, se vogliamo fare seduta dalle ore 12,30 alle ore 14 o almeno alle ore 13,30, io sono d'accordo; ma, se si deve venire qua per dire: « Ora, che siamo in numero legale, andiamocene a casa » io non sono d'accordo.

COLAJANNI. Siamo d'accordo.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Si può fare un'ora di seduta, dalle 12,30 fino alle ore 13,30 e magari fino alle 13,45.

PRESIDENTE. Allora la seduta è sospesa e rinviata alle ore 12,30.

(La seduta, sospesa alle ore 11,25, è ripresa alle ore 12,35)

**Discussione delle proposte di legge: « Modifiche alla legge 5 aprile 1952, n. 11 » (187), « Abrogazione della legge 5 aprile 1952, n. 11 » (204). « Abrogazione della legge elettorale regionale 5 aprile 1952 n. 11 » (206). « Recepimento della legge nazionale 23 marzo 1956, n. 136 » (210).**

PRESIDENTE. Si passa alle proposte di legge di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera B) dell'ordine del giorno: « Modifiche alla legge 5 aprile 1952, numero 11 » di iniziativa dell'onorevole Palazzolo; « Abrogazione della



legge 5 aprile 1952, numero 11 » di iniziativa degli onorevoli Montalbano, Varvaro e Colajanni; « Abrogazione della legge elettorale regionale 5 aprile 1952, numero 11 » di iniziativa dell'onorevole D'Antoni, e « Recepimento della legge nazionale 23 marzo 1956, numero 136 » di iniziativa degli onorevoli Taormina ed altri.

Trattasi di proposte di legge di cui la Commissione competente ha unificato l'esame perchè unica è la materia che ne forma oggetto, cioè l'elezione dei consigli comunali.

Prego il Presidente della Commissione onorevole Petrotta, di riferire all'Assemblea sull'esito dei lavori della Commissione stessa.

PETROTTA, *Presidente della Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione ha espresso a maggioranza parere contrario ai quattro progetti di legge di cui trattasi e li ha respinti in sede di discussione generale, senza passare agli articoli. I progetti di legge vengono in Assemblea dopo questo deliberato della maggioranza della Commissione. Ritengo, pertanto, che ciò determini una questione pregiudiziale relativamente alla possibilità o meno che abbia luogo la discussione in Assemblea.

PRESIDENTE. L'onorevole Petrotta a nome della Commissione, informa l'Assemblea, in modo conforme, del resto, alla relazione scritta, che la Commissione stessa, nella sua maggioranza, ha respinto questi progetti di legge; pertanto, la questione si pone in Assemblea in termini di pregiudiziale, secondo l'articolo 91 del regolamento interno, e cioè come una richiesta che l'argomento non debba discutersi. Sulla pregiudiziale possono parlare due deputati a favore e due contro.

TAORMINA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. L'onorevole Taormina chiede di parlare contro. C'è altri che chiede di parlare contro o a favore?

TAORMINA. Signor Presidente, poichè nessuno chiede di parlare a favore, io rinunzio a parlare contro.

PRESIDENTE. No, già c'è stata una richiesta, e quindi Ella può parlare in senso contrario alla richiesta stessa.

NIGRO, *relatore*. Siamo tutti d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ma qui non siamo in un luogo dove si fanno contrattazioni e possano essere tutti d'accordo; qui tutto deve risultare dai resoconti e dai processi verbali, poichè siamo in un pubblica seduta. Quindi la prego di fare delle richieste concrete, poichè non basta dire: siamo tutti d'accordo.

LA LOGGIA, *Presidente della Regione*. Chiede che venga respinta la pregiudiziale.

TAORMINA. Signor Presidente, io ho detto che mi oppongo alla pregiudiziale e avevo chiesto di parlare per illustrare i motivi che mi spingevano ad oppormi. Debbo prendere atto che l'impostazione che è stata data alla questione dall'onorevole Petrotta debba intendersi come informazione delle vicende che si sono verificate in Commissione; ma questo non significa, come ho potuto comprendere, che ci sia qualcuno in quest'Aula a sostenere la pregiudiziale che egli ha posto. Ritengo, pertanto, che la pregiudiziale stessa non sussista e quindi nulla debbo dire per dimostrare il mio convincimento contrario.

NIGRO, *relatore*. Chiedo di parlare contro la pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Parla anche nella sua qualità di relatore?

NIGRO, *relatore*. A nome della Commissione e anche a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, dichiaro che noi votiamo contro la pregiudiziale anche per gli accordi che sono stati raggiunti in ordine alla necessità di un approfondimento della materia che forma oggetto dei quattro progetti di legge.

LA LOGGIA, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Presidente della Regione*. Dichiaro, a nome del Governo, di essere contro la pregiudiziale.



PRESIDENTE. Metto ai voti la pregiudiziale: chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvata)

Allora si inizia l'esame dei progetti di legge.

LA LOGGIA, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Presidente della Regione*. Onorevole Presidente, ho chiesto di parlare su una questione di carattere regolamentare che si pone per il fatto che è stata respinta la pregiudiziale. La Commissione ha preso in esame i quattro progetti di legge, ma non li ha elaborati. Ora essi, a norma dello Statuto, debbono essere elaborati dalla Commissione, e ciò per una disposizione imperativa, cogente, dalla cui applicazione non si può deflettere. Pertanto l'Assemblea, respingendo la pregiudiziale, ha deciso che la Commissione riprenda in esame i progetti di legge, che devono, quindi, essere rimandati alla Commissione perchè li elabori. Chiedendo che si decida in tal senso, credo di fare non una proposta, ma un richiamo all'applicazione pura e semplice delle norme regolamentari.

RUSSO MICHELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO MICHELE. Il Presidente della Regione ha fatto un richiamo al regolamento che non mi pare convincente, ammenochè non vi siano altri elementi per sostenerlo. Infatti, se dovessimo accogliere questo richiamo al regolamento, le proposte di legge sarebbero considerate come inviate per la prima volta alla Commissione, dato che il motivo di tale rinvio è il fatto che essa non ha elaborato un suo testo. Quindi la Commissione potrebbe di nuovo porre la pregiudiziale e, se l'Assemblea si pronunciasse nuovamente contro, dovremmo rinviare nuovamente i progetti di legge in Commissione e così all'infinito.

C'è una sola forma prevista dal nostro regolamento per il rinvio in Commissione dei progetti di legge in discussione, e cioè la ri-

chiesta di 24 ore di tempo per l'esame degli emendamenti eventualmente presentati. Non sono previste altre maniere per rinviare in Commissione i provvedimenti legislativi già presi in esame e già in discussione presso la nostra Assemblea. Quindi credo che il richiamo al regolamento fatto dal Presidente della Regione debba essere respinto.

LA LOGGIA, *Presidente della Regione*. Chiedo ancora di parlare per un ulteriore richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Presidente della Regione*. Anzitutto devo ricordare all'onorevole Russo che quando l'Assemblea, come ha già fatto, respinge la pregiudiziale, questo pone alla Commissione un obbligo di esame nel merito dei progetti di legge. La Commissione non li ha esaminati prima perchè fu posta ed approvata una pregiudiziale in tal senso in sede di commissione; ma oggi essa non potrebbe sottrarsi alla volontà dell'Assemblea, che la obbliga ad esaminare nel merito ed ad elaborare un suo testo.

D'altro canto, i progetti di legge, secondo lo Statuto, sono elaborati dalla Commissione, e quindi l'elaborazione di essi è un elemento necessario del processo formativo della legge, tanto necessario che poi il regolamento aggiunge: la discussione è aperta sul testo della Commissione. Su che testo apriremmo, in questo caso, la discussione? Vi sono ben quattro testi. Evidentemente, dunque, è necessario, per il rispetto dello Statuto e del nostro regolamento interno, che le quattro proposte di legge tornino in Commissione, perchè essa le elabori e presenti un testo su cui si possa aprire la discussione e su cui l'Assemblea sia chiamata a votare. Mi sembra che da questi termini regolamentari non possa deflettersi in alcun modo.

TAORMINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAORMINA. Signor Presidente, non risponde ad esattezza l'illazione che noi in commissione, abbiamo trascurato di esaminare i progetti di legge ancorandoci dietro la pre-



giudiziale. La pregiudiziale non poteva sorgere in sede di Commissione, ma sorge in Assemblea appunto perchè la Commissione stessa ha esaminato i progetti di legge giungendo alla conclusione di respingerli. Quindi il rilievo dell'onorevole Presidente della Regione non è fondato da un punto di vista regolamentare anche perchè parte da una notizia inesatta, mentre la richiesta dell'onorevole Russo Michele è rispondente al regolamento. Noi, in sostanza, vorremmo evitare che in quest'Aula si dica e si disdica continuamente, in un modo non certo rispondente alla elevatezza dei nostri dibattiti. Noi non pretendiamo che l'esame dei progetti di legge si esaurisca in questa mattinata. Siamo disposti a consentire che la Commissione si riunisca e riesamini le decisioni precedenti, modificandole. Questo, anzi ce lo auguriamo; ma desideriamo che ciò avvenga, come ha precisato il collega Russo, restando nell'ambito del regolamento, cioè arrivando al rinvio delle proposte di legge in Commissione attraverso qualche proposta di emendamento che appunto giustifichi tale rinvio dal punto di vista regolamentare. L'accenno del Presidente della Regione al nostro Statuto è quanto mai infondato. A seguito della conclusione dei lavori della Commissione, se non valessero le ragioni di opportunità politica alle quali abbiamo accennato or ora, noi potremmo, signor Presidente dell'Assemblea insistere a che la Assemblea stessa si pronunzi immediatamente sui progetti di legge.

BONFIGLIO, *Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale*. Qual è il testo su cui si dovrebbe discutere?

RUSSO MICHELE. Il testo presentato.

BONFIGLIO, *Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale*. Tutti e quattro?

RUSSO MICHELE. Tutti e quattro.

TAORMINA. Abbiamo anche detto che per ragioni di carattere, diciamo così, politico, relative alla possibilità di ridurre anche gli avversari della proporzionale a sentirne tutto il valore democratico potremmo consentire che la Commissione torni a riunirsi.

NIGRO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NIGRO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io intervengo soltanto per esporre la situazione di fatto che si è determinata in Commissione. La Commissione non è entrata nel merito dell'esame dei quattro progetti di legge, ma li ha respinti in sede di discussione generale prima ancora che si passasse all'esame degli articoli. Qui, in questa sede, l'onorevole Petrotta ha sollevato una pregiudiziale; su questa pregiudiziale si è pronunciata unanimemente l'Assemblea in senso contrario. Quindi, l'Assemblea stessa all'unanimità ha deciso che l'esame dei progetti di legge è necessario dal punto di vista politico. Ma non si può assolutamente chiedere all'Assemblea che si pronunci su un gruppo di proposte di legge che nel merito non sono state esaminate. L'iter regolamentare è questo: prima che l'Assemblea venga investita dell'esame dei progetti di legge, è necessario che la Commissione competente ne elabori gli articoli. Non essendovi stata questa elaborazione a me pare sia regolamentare rinviare queste proposte di legge alla Commissione. Quindi, insisto in tal senso.

VARVARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARVARO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il problema, a questo punto, deve essere posto nei suoi giusti termini, anche indipendente dalla storia dei lavori della commissione. Qui siamo in questa situazione e viene sollevata una pregiudiziale perchè la Commissione ha respinto i progetti di legge e quindi non ha elaborato alcun testo. L'Assemblea, che indubbiamente ha i poteri di deliberare in questa materia, ha deciso di non accogliere la pregiudiziale. Che cosa significa questa deliberazione dell'Assemblea? Significa che i progetti di legge devono essere esaminati. A questo punto il Presidente della Regione dice: « No, noi non possiamo esaminarli se non vi è un testo della Commissione. » Ma questo è un circolo vizioso da cui non si può uscire, ammenochè non si voglia instaurare una nuova procedura. Avendo la Commissione respinto i progetti di legge e non avendo elaborato alcun testo, è evidente che



l'esame dell'Assemblea deve aver luogo sui testi che la Commissione aveva respinto e che ridiventano il punto di partenza della discussione. Questa è la situazione dal punto di vista regolamentare.

Dal punto di vista pratico io vorrei pervenire ad una soluzione conciliativa, ma con lo scopo di fare la legge, non con l'intenzione di non farla. Possiamo essere d'accordo perchè si faccia una brevissima seduta di Commissione, per elaborare oggi stesso, in obbedienza al voto dell'Assemblea, un testo che può anche essere concordato; ma al di là di questo non possiamo andare, perchè, a norma di regolamento, noi abbiamo il dovere, qui in Assemblea, coerentemente con la nostra deliberazione, di esaminare le proposte di legge e non un testo che non è stato elaborato dalla Commissione e la cui mancata elaborazione ha dato origine alla pregiudiziale.

Non mi pare che occorra insistere su quello che ho già detto. Quindi, concludendo, io credo che al punto cui siamo, se non vogliamo cadere in un atteggiamento nullistico dobbiamo provvedere nel senso di investire la Assemblea del problema. La Commissione, per conto suo, può richiedere che i testi le siano forniti oggi per rivederli e per elaborare un testo suo in coerenza con la volontà dell'Assemblea.

Questa mi pare sia la soluzione migliore.

RUSSO MICHELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Russo, Ella ha già parlato sull'argomento; quindi, non posso dargliene facoltà...

LQ MAGRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MAGRO. Onorevole Presidente, a me pare che si possa nella sostanza concordare con la proposta dell'onorevole Varvaro, ma non mi sembra che si possa accettarne la motivazione perchè ritengo che, non esistendo il testo della Commissione su cui l'Assemblea possa essere chiamata a discutere, l'esame dei progetti di legge non possa essere fatto in Aula. Mi pare, invece, che, a termini di regolamento, la valutazione dell'Assemblea in sede di votazione sulla pregiudiziale abbia un si-

gnificato di appello alla decisione della Commissione e di invito alla Commissione stessa a passare all'esame degli articoli. Così interpretando il senso del voto dell'Assemblea, ritengo sia opportuno rinviare l'esame delle proposte di legge in Commissione, così come suggerisce lo stesso onorevole Varvaro, ma restando ben chiara ed acquisita la motivazione di questa nostra deliberazione, e cioè il fatto che l'Assemblea rimane arbitra di decidere in senso difforme da una commissione nel caso in cui quest'ultima abbia ritenuto di non passare all'esame degli articoli di un progetto di legge.

BOSCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La molteplicità degli interventi deriva dal fatto che non abbiamo neanche definito la natura di questo incidente che è stato sollevato. Da un punto di vista rigoroso, a me sembra che il Presidente della Regione abbia sollevato una pregiudiziale su cui si sarebbero dovuti pronunciare non di più di due deputati a favore e due contro. Ad ogni modo, vorrei sperare che con l'intervento dell'onorevole Bosco si chiuda la serie degli interventi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bosco.

BOSCO. Onorevole Presidente, io vorrei fare una brevissima considerazione: il nostro regolamento non prevede alcuna norma relativamente all'esame di un progetto di legge che sia stato respinto dalla commissione competente; ed è solo attraverso la prassi che noi siamo arrivati a far equivalere il voto contrario della commissione ad una pregiudiziale, sulla quale, peraltro, poi si è votato in Assemblea. In base a questa stessa prassi credo sia la prima volta che l'Assemblea respinga la pregiudiziale contrariamente a come aveva sempre fatto precedentemente.

Io ritengo che, nel caso in specie, potrebbe soccorrerci il secondo comma dell'articolo 54 del regolamento, che dice: « La discussione in Assemblea ha luogo in ogni caso sul testo approvato dalle commissioni, salvo che, a richiesta di quindici deputati o del proponente, l'Assemblea non deliberi altrimenti con votazione per alzata e seduta ». Ora, nel caso in specie, indipendentemente dalla richiesta del proponente o dei quindici deputati, sostan-



zialmente l'Assemblea ha deliberato altrimenti, cioè ha deliberato di respingere la pregiudiziale e quindi di non discutere sul testo della Commissione, che non esiste, ma sul testo delle proposte di legge. Peraltro, alla fine dell'articolo 54 è detto: « In quest'ultima ipotesi la discussione è rinviata di due giorni ». Quindi io ritengo che, in base a questo disposto, si possa rinviare di due giorni questa discussione; nel contempo la Commissione potrebbe rielaborare un suo testo, unificando i quattro progetti di legge in uno solo, sul quale poi si potrebbe discutere. In tal modo si potrebbe anche creare un precedente nella prassi in modo da poter dare un'interpretazione conforme ad altre tesi consimili che anche nel futuro potrebbero riscontrarsi, quando si dovesse discutere una pregiudiziale dovuta al fatto che la Commissione non abbia approvato un progetto di legge.

**PRESIDENTE.** Onorevole colleghi, procedo ora alla risoluzione del caso. Anzitutto dobbiamo definire l'incidente che è sorto. A me pare che esso si possa definire come una richiesta di sospensiva ai sensi dell'articolo 91 del regolamento, fatta dal Presidente della Regione.

Quale è il contenuto di questa richiesta di sospensiva? L'Assemblea ha espresso un voto con lo strumento della pregiudiziale, la quale non si può dire sia stata richiamata, come ha sostenuto l'onorevole Bosco, per il fatto che il nostro regolamento non prevederebbe la maniera di sopperire al caso in cui la Commissione rigetti un progetto di legge, ma piuttosto perché il rigetto di un progetto di legge da parte della Commissione equivale, anzi è una richiesta di non discutere l'argomento, e tale richiesta è proprio materia di una pregiudiziale ai sensi dell'articolo 91. Quindi noi non siamo ricorsi per una *fiction juris*, allo istituto della pregiudiziale per tentare di regolare una materia su cui ci sarebbe incertezza nel regolamento, ma invece siamo nell'alveo autentico, regolare, dell'applicazione delle nostre disposizioni interne.

Quale è il significato della pregiudiziale?

L'Assemblea, votando contro di essa, intende implicitamente votare dei progetti di legge? Ci troviamo di fronte, quasi, ad un voto implicito? O l'Assemblea è ancora libera di dare un suo giudizio? Oppure, come d'altra parte si sostiene, la Commissione, non avendo

esaminato il merito, non avendo a sua volta avanzato una pregiudiziale, deve essere restituita nella integralità dei suoi poteri per esaminare con assoluta libertà i progetti di legge? Queste sono le due tesi in contrasto. Per arrivare ad una soluzione non solo equa, ma legittima, bisogna sottolineare alcune premesse.

Cosa è avvenuto in Commissione? I quattro progetti di legge, per delibera della Commissione stessa, sono stati riuniti (onorevole Cipolla, a lei può non interessare ciò che dice il Presidente, ma potrebbe interessare all'onorevole Germanà, e perciò la prego di lasciarlo ascoltare) con questa motivazione: « Data l'identità della materia trattata dai quattro progetti di legge, si è creduto di procedere ad un congiunto esame degli stessi ».

Quindi i progetti di legge sono stati effettivamente esaminati, ma a maggioranza di voti è stato respinto il passaggio all'esame degli articoli. Quando? Dopo che si è svolta la discussione generale. Quale fu il contenuto di questa discussione generale? Bisogna sottolineare che i quattro progetti di legge risultano tutti di un solo articolo, oltre la formula di pubblicazione e comando. I quattro articoli dei quattro progetti di legge hanno sostanzialmente lo stesso contenuto, anche se differiscono in qualche secondario particolare. La relazione che cosa dice? Che questi articoli sono stati esaminati, sia pure in sede di discussione generale: « La Commissione, nella sua maggioranza è stata indotta a respingere qualsiasi modifica alla legge regionale numero 11 » (cioè si è pronunciata in favore della legge vigente, «dalla convinzione che tale strumento legislativo corrisponde più strettamente alle esigenze della situazione isolana »). Questo è un pronunciamento nel merito. Ma c'è di più: la Commissione specifica che questa sua convinzione è avvalorata dalla considerazione che la legge regionale in vigore è sorta dall'accordo di tutti i settori politici, al punto che venne approvata con voto unanime dall'Assemblea. E' questa un'altra espressione con cui si motiva l'avversione ai progetti di legge e la decisione perchè le disposizioni attualmente vigenti continuino ad essere in vigore.

« Le profonde cause ambientali » — continua il relatore onorevole Nigro — « che suggerirono allora al legislatore di adottare il sistema previsto alla legge numero 11, e cioè



« il sistema maggioritario, sono ancora sussi-  
« stenti e » — dice sempre la Commissione —  
« impongono di mantenere in vita la vigente  
« legge ». E continua l'esame di questo punto  
in modo meticoloso: « E' assolutamente da  
« escludere la possibilità di applicare il prin-  
« cipio proporzionale ai comuni con popola-  
« zione superiore ai diecimila abitanti ». E' la  
replica al secondo progetto di legge; ogni pro-  
getto di legge ha avuto una replica di merito...

TAORMINA. La conclusione!

PRESIDENTE. Onorevole Taormina, la rin-  
graziao del suo aiuto, ma non ne ho bisogno.

Qual è, allora, la conclusione a cui si deve  
pervenire? La Commissione, nel suo pruden-  
te arbitrio, nella sua discrezionalità, ha respin-  
to i progetti di legge proposti che constavano  
di un solo articolo (e si sa che, quando un pro-  
getto di legge consta di un solo articolo, non si  
procede alla votazione dei singoli articoli), per-  
chè ha ritenuto che non dovesse innovarsi nel  
sistema elettorale. Che cosa ha fatto oggi la  
Assemblea? Senza pronunciarsi in modo defi-  
nitivo, perchè in tal caso avrebbe dovuto de-  
cidere attraverso un voto esplicito, ha comun-  
que espresso il parere che le proposte di leg-  
ge debbano discutersi. Mi pare che ci sia una  
contrapposizione insanabile fra l'uno e l'altro  
giudizio; nè possiamo costringere i com-  
ponenti della Commissione a mutare parere,  
perchè essi hanno diritto a mantenere la pro-  
pria opinione, e l'Assemblea non può impor-  
re ad una commissione un diverso avviso ri-  
spetto a quello che essa abbia manifestato.

L'Assemblea, nella sua seduta, vota come  
crede; ma non può dare mandato ad una com-  
missione di modificare il suo proprio delibera-  
to, perchè ogni commissione è sovrana nello  
svolgimento dei suoi lavori. Piuttosto, quando  
la Commissione ha respinto i progetti di legge,  
ha esaurito il suo potere e la sua funzione in  
relazione a tale esame; lo ha esaurito o pro-  
muovendo un testo che poi è sottoposto alla  
Assemblea per il suo giudizio, o rifiutando  
di sottoporre tale testo perchè decide di non  
approvare il progetto di legge.

I lavori della Commissione in tal modo si  
sono esauriti.

Sorge l'altra questione: per l'articolo 54 del  
regolamento, non si può non discutere sul  
testo della Commissione, quando c'è un testo

della Commissione, ammenochè l'Assemblea  
decida diversamente. Difatti il passaggio agli  
articoli si fa sempre presupponendo che la  
Assemblea decida di votare e discutere sul  
testo della Commissione, ma l'Assemblea po-  
trebbe anche decidere diversamente, cioè sta-  
bilire di discutere sul testo dei proponenti o  
su quello del Governo. Però, siccome ogni de-  
putato ha diritto di prepararsi sull'argomento,  
il nostro regolamento impedisce votazioni a  
sorpresa e discussioni affrettate, e concede ai  
deputati 48 ore di tempo nel caso in cui il  
testo, in base al quale si fa la discussione, sia  
modificato, per preparare i convenienti emen-  
damenti che non si possono affrettatamente  
presentare, perchè non si può presumere che  
ogni deputato si trovi pronto ad emendare un  
testo che non era stato regolarmente sottopo-  
sto al suo esame.

Noi oggi qui abbiamo quattro testi: per  
quattro diversi progetti di legge che coinci-  
dono in linea di massima. Allora l'Assemblea  
è di fronte a questa alternativa: o designare  
una commissione speciale che esamini la que-  
stione con nuove persone, cioè con persone li-  
bere dai precedenti giudizi, e ciò evidente-  
mente non già per proporre il passaggio agli  
articoli, perchè questo è stato già dalla nostra  
Assemblea implicitamente disposto, ma per  
preparare il testo su cui si deve discutere;  
oppure l'Assemblea decide su quale dei quat-  
tro testi essa intende iniziare la discussione,  
rimanendo inteso il diritto del Governo e di  
qualsiasi altro componente di questa Assem-  
blea di disporre delle quarantotto ore rego-  
lamentari per l'ulteriore studio dei provvedi-  
menti.

Dunque scelga l'Assemblea: o la tesi della  
formazione di una commissione speciale, per-  
chè la prima ha esaurito il suo compito sullo  
argomento, oppure la tesi della discussione  
su uno dei quattro testi proposti; tesi, que-  
st'ultima, che implica il rinvio di quarantotto  
ore della discussione. Questa è la decisione  
della Presidenza.

LANZA, *Assessore ai lavori pubblici ed al-  
l'edilizia popolare e sovvenzionata.* Commis-  
sione speciale.

CIPOLLA. Nient'affatto!

PRESIDENTE. L'Assemblea decide nella  
sua sovranità.



TAORMINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Taormina chiede di parlare per pronunciarsi sull'alternativa prospettata dalla Presidenza. Ne ha facoltà.

TAORMINA. Signor Presidente, l'ordine numerico dei progetti di legge non corrisponde all'ordine cronologico, poichè tre di essi portano la stessa data; quindi non si potrebbe nemmeno iniziare l'esame seguendo l'ordine numerico o cronologico.

PRESIDENTE. Onorevole Taormina, quello presentato dall'onorevole Palazzolo è del 9 marzo; l'altro, degli onorevoli Montalbano, Varvaro e Colajanni, è del 17 marzo; quello dell'onorevole D'Antoni è del 23 marzo; l'altro, degli onorevoli Taormina ed altri deputati del Gruppo socialista, è del 28 marzo.

TAORMINA. Signor Presidente, poichè la sostanza del dibattito è orientata a dimostrare la bontà e l'utilità democratica del sistema proporzionale ed il progetto di legge numero 187 è quello che più riflette l'esigenza proporzionalistica, noi saremmo dell'opinione di fare la discussione fondandoci appunto sul testo di questo progetto di legge che nel suo articolo unico dice: « In tutti i comuni della Regione le elezioni dei consiglieri si effettuano a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale come all'articolo 72 della legge 5 aprile 1952, numero 11 ».

PRESIDENTE. Questa è la proposta di legge numero 187, di iniziativa dell'onorevole Palazzolo. Una volta tanto l'onorevole Taormina è d'accordo con i liberali, e con l'onorevole Palazzolo in particolare!

TAORMINA. Sono i liberali che sono d'accordo con noi!

CAROLLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO. Signor Presidente, la proposta dell'onorevole Taormina porta, conseguentemente, alla scelta immediata di uno dei quattro progetti di legge e quindi alla immediata

discussione di uno di essi; il che significa che, se fosse approvata la tesi dell'onorevole Taormina una proposta che noi eventualmente avanza-remo per la nomina di una commissione speciale sarebbe preclusa. E' per questo che noi ci dichiariamo contrari alla proposta dell'onorevole Taormina, perchè formalmente chiediamo che l'esame di tutti e quattro i progetti di legge possa essere affidato ad una commissione speciale, onde si possa arrivare alla elaborazione di un unico testo, tanto più che, se i testi sono sostanzialmente identici, almeno nei principi informativi, non lo sono in quei dettagli che non sono certamente di poco conto. Sono problemi di ordine politico, che investono il funzionamento, dal punto di vista democratico, nelle amministrazioni dei grossi e dei piccoli centri.

Mi si potrebbe dire che facciamo questa proposta per perdere del tempo; ma il fatto è che la Commissione competente ha già espresso dei pareri del tutto negativi sui quattro progetti di legge, mentre l'Assemblea, attraverso il suo voto, si è impegnata ad esaminarli. Sarebbe utile, pertanto, che l'elaborazione delle proposte di legge su cui vi è stata tanta divergenza di opinioni fosse fatta da colleghi liberi da precedenti determinazioni e da precedenti atteggiamenti.

Per questo, onorevole Presidente, io la pregherei di interpellare l'Assemblea sulla nostra proposta di nomina di una commissione speciale.

PRESIDENTE. Sono state presentate due proposte: l'una, dell'onorevole Taormina, perchè la discussione proceda basandosi sul testo della proposta di legge dell'onorevole Palazzolo, portante il numero 187; l'altra, dell'onorevole Carollo, perchè sia nominata una commissione speciale con il compito di provvedere alla elaborazione di un testo unitario, traendone gli elementi da tutte e quattro le proposte di legge, che in atto sussistono e sono tutte egualmente vive perchè non sono state superate da alcun testo della Commissione.

La proposta più radicale a me pare sia quella dell'onorevole Carollo, essendo la più lontana dalle ipotesi normali e regolamentari; quindi è quella che deve essere messa per prima ai voti; poichè, se si accetta la proposta della nomina di una commissione speciale, allora questa dovrà formulare un nuovo testo,



e si renderebbe inutile in tal modo la votazione per la scelta di un testo su cui imperniare la discussione.

**RUSSO MICHELE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Perché non ha chiesto di parlare prima? L'onorevole Carollo non aveva bisogno di avere sintetizzate tutte le sue richieste da me; aveva parlato tanto chiaramente! Comunque, onorevole Russo, ha facoltà di parlare.

**RUSSO MICHELE.** Ho chiesto di parlare per domandare un chiarimento al Presidente dell'Assemblea. La Commissione speciale, che si dovrebbe costituire, viene definita come speciale in quanto non è fra le commissioni previste dal nostro regolamento, o dovrà essere speciale anche nella procedura che dovrà adottare per l'esame delle proposte di legge? La costituzione di una commissione speciale, dato che l'Assemblea ha respinto la pregiudiziale e quindi ha ritenuto che l'argomento debba trattarsi, o è fatta per rielaborare la materia nelle quarantotto ore previste dal regolamento, oppure si risolve in un espediente per estromettere dall'ordine del giorno quello che or ora avevamo deciso che non solo vi rimanesse, ma che fosse sollecitamente discusso. Quindi, se non prescriviamo alla Commissione una procedura speciale, cioè se non le diamo il vincolo di terminare i suoi lavori entro 48 ore, noi neghiamo di fatto quello che abbiamo or ora deliberato.

Pertanto, se dovesse chiudere i suoi lavori nel termine di 48 ore, allora credo che la Commissione speciale sarebbe un elemento integrativo alla nostra decisione; se, invece, i suoi lavori dovessero andare oltre i termini previsti dal nostro regolamento, la nomina di essa sarebbe in contrasto con la decisione che abbiamo preso un minuto fa.

**PRESIDENTE.** In sostanza, l'onorevole Russo non sollecita i poteri della Presidenza perché la Commissione speciale, quella prevista dal regolamento, può impiegare per i suoi lavori anche tre mesi e più di tempo, con le relative proroghe, ed io in merito non ho alcun potere. Egli si rivolge, invece all'onorevole Carollo, perché chiarisca i termini della sua proposta, e cioè per sapere se

intende o no accompagnare la proposta di nomina della Commissione speciale da una richiesta di urgenza che delimiti il tempo concesso per esaurire i suoi lavori.

Alla Presidenza, comunque, non appartengono poteri discrezionali che indichino termini o modalità diverse da quelle previste dal regolamento.

**RUSSO MICHELE.** Chiedo scusa. Però Ella ha previsto la costituzione di una commissione speciale.

**PRESIDENTE.** No, non l'ho previsto; ho detto: l'Assemblea si trova di fronte a questa alternativa: o scegliere il testo su cui discutere o proporre la costituzione di una commissione speciale.

**RUSSO MICHELE.** Ma non sussiste questa alternativa.

**PRESIDENTE.** Sussiste, perché la prima Commissione ha esaurito il suo compito.

**RUSSO MICHELE.** Ma, dato che avevamo deciso che l'argomento doveva discutersi, la Commissione speciale che cosa doveva fare?

**PRESIDENTE.** Ma questo è un argomento di replica alla proposta dell'onorevole Carollo.

**RUSSO MICHELE.** No, scusi, onorevole Presidente; l'onorevole Carollo non avrebbe potuto fare la sua proposta, se Ella non avesse deciso che poteva farla.

**PRESIDENTE.** Onorevole Russo, se la prima Commissione non si fosse pronunciata in un senso che è risultato ora incompatibile con la volontà dell'Assemblea, i progetti di legge avrebbero anche potuto tornare alla Commissione stessa, che non avrebbe avuto particolari limiti di tempo per esaminarli; ma, dopo il voto dell'Assemblea, i progetti di legge non possono essere elaborati che da una commissione speciale che abbia, salvo diversa indicazione dell'Assemblea, gli stessi poteri che aveva la prima Commissione. La Commissione speciale è un organo che, nella sua composizione, sostituisce la prima Commissione nelle funzioni che essa non può espletare, ma non ha altro valore; ammenoché non vi siano proposte concrete in senso diverso.



RUSSO MICHELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa intende parlare, onorevole Russo? Per chiarire il suo pensiero?

RUSSO MICHELE. Per chiarire, per l'appunto, se la Commissione speciale debba compiere i suoi lavori secondo una procedura speciale.

PRESIDENTE. Se non viene indicata da voi, no. E' l'Assemblea che deve decidere.

RUSSO MICHELE. Se ho capito bene, la Assemblea « potrebbe » istituire la Commissione speciale, alla quale sarebbero inviati per la elaborazione i progetti di legge. Questo avverrebbe nel caso in cui si facesse richiesta, a termine di regolamento, perchè i progetti di legge ritornino in Commissione. In tal caso, i progetti anzichè ritornare alla Commissione ordinaria, dovrebbero andare alla Commissione speciale; diversamente non comprenderei il significato di questa decisione. Solo nel caso in cui l'Assemblea ritenga, in base al regolamento, che debba esservi un riesame o di emendamenti, o di altro, da parte della Commissione, solo in quel caso si pone il problema di sostituire la Commissione ordinaria con la Commissione speciale. Ma non possiamo, prima ancora di avere iniziato la discussione e senza che siano sorti incidenti regolamentari, rinviare all'esame della Commissione speciale un progetto di legge, sul quale abbiamo preso una deliberazione.

PRESIDENTE. Onorevole Russo, non riprendo la parola per replicare, ma perchè la Assemblea percepisca con esattezza la situazione.

Vi è una proposta del Presidente della Regione perchè si discuta su un testo unificato: la Assemblea può accoglierla e può non accoglierla, e può anche decidere di discutere sul testo a), sul testo b), sul testo c) o sul testo d); vi è poi una richiesta dell'onorevole Taormina, che si discuta sul testo a). Ora il testo unificato a mio giudizio, non può essere esaminato dalla prima Commissione, bensì dalla Commissione speciale, poichè quella ha esaurito il suo compito con il rigettare tutte e quattro le proposte di legge. Quindi, se si accoglie la proposta dell'onorevole Taormina,

non si nomina alcuna commissione speciale; se si accoglie la proposta del Presidente della Regione, si deve nominare una commissione speciale.

Quanto al modo e ai termini, se l'Assemblea li detta, la Commissione li dovrà osservare ed io ho il dovere di farli osservare. Ma, se l'Assemblea non li detta, la Commissione si troverà nelle identiche condizioni della prima Commissione. Mi pare che ciò sia estremamente chiaro e che non possano sorgere altri dubbi.

RUSSO MICHELE. Allora l'argomento viene depennato dall'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Certo, si approva implicitamente la sospensiva: non ho detto che il Presidente della Regione, praticamente, ha proposto una sospensiva? Mi pare di avere già precisato che l'intervento del Presidente della Regione dovrebbe intendersi come una richiesta di sospensiva. E' chiaro che l'argomento si dovrebbe radiare dall'ordine del giorno, ove dovesse essere accolta la richiesta del Presidente della Regione. Se Ella, invece, vuole che l'eventuale Commissione sia condizionata a termini e a modi, faccia delle proposte e, dopo che il Presidente della Regione e l'onorevole Carollo avranno espresso il loro parere, l'Assemblea le voterà; ma non sono io che posso disporre, è l'Assemblea che deve disporre.

BOSCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Onorevole Presidente, io chiedo che alla Commissione speciale, eventualmente nominata da Vossignoria a seguito del voto dell'Assemblea, venga prescritto il termine di 48 ore per terminare i suoi lavori.

PRESIDENTE. L'onorevole Bosco dichiara di aderire alla richiesta dell'onorevole Carollo, però con la proposta integrativa che la Commissione debba ultimare i suoi lavori entro quarantotto ore.

TAORMINA. Ha detto « eventualmente ».

BOSCO. Ho detto « eventualmente ».



PRESIDENTE. Allora non aderisce? Propone soltanto un emendamento.

LA LOGGIA, *Presidente della Regione*. La Commissione, quando è nominata, deve essere libera di condurre i suoi lavori secondo la procedura normale.

PRESIDENTE. Non vi sono altre richieste. Se vi fossero dubbi, non avrei difficoltà a convocare i capi-gruppo per chiarire la questione dal punto di vista procedurale; se, invece, le idee sono chiare, si può passare alla votazione.

CAROLLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO. Signor Presidente, non avrei difficoltà alcuna — ed io stesso ne farei formale proposta — perchè la Commissione speciale, che potrà essere nominata da questa Assemblea, possa condurre i suoi lavori secondo le norme che regolano la procedura di urgenza. Quindi le proposte di legge potrebbero essere esaminate con procedura d'urgenza.

LA LOGGIA, *Presidente della Regione*. Secondo il regolamento, i termini verrebbero, in tal caso, ridotti a metà.

PRESIDENTE. Quindi la controproposta dell'onorevole Carollo è che la Commissione speciale esamini le proposte di legge con procedura d'urgenza. Anche con relazione orale?

CAROLLO. Con relazione orale.

PRESIDENTE. Non essendovi altre richieste, si procede alla votazione delle proposte che sono state fatte.

Metto anzitutto ai voti la proposta dell'onorevole Bosco: chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvata)

PRESIDENTE. Onorevole Carollo, considera la sua proposta di nomina di una Commissione speciale come una proposta unica con quella che l'esame delle proposte di legge abbia luogo con la procedura d'urgenza, o chiede una votazione separata delle due proposte?

CAROLLO. La considero come un'unica proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onorevole Carollo, perchè le proposte di legge vengano esaminate da una Commissione speciale con procedura d'urgenza e con relazione orale: chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvata)

Invito i capi-gruppo a designare entro domani i nominativi dei deputati che faranno parte della Commissione speciale, di cui alla proposta testè approvata. Trascorso tale termine, si intende che essi si rimettono alla decisione della Presidenza.

La seduta è rinviata al pomeriggio, alle ore 17, col seguente ordine del giorno:

A. — Comunicazioni.

B. — Svolgimento di interrogazioni.

C. — Discussione della mozione n. 92 degli onorevoli Cannizzo ed altri, concernente: « Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società finanziaria ».

La seduta è tolta alle ore 13,35.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo